COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1174 DEL 16/06/2022

OGGETTO: S.P. 60 (Ex 53) - TIM S.P.A. - P.I. 00488410010 – NULLA OSTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO – Autorizzazione lavori per opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico per la posa di cavo telefonico, nel COMUNE DI SAN GIORGIO LA M., lungo la SP. 60, ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche". Rif. Tim Prot. 148255 del 13/06/2022.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA la richiesta presentata dalla **TIM S.P.A. - P.I. 00488410010** – Chief Oprations Office CO.OA./FOL BAS-CAM via Raffaele Mauri n. 201 Salerno, con sede Legale in MILANO alla Via Gaetano Negri, acquisita al prot. dell'Ente in data **14/06/2022** al **n. 0013373**, avente per oggetto "Istanza Autorizzazione lavori per opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico per la posa di cavo telefonico , nel COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA, sulla SP. 60, ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche;"

VISTA la *dichiarazione nr*. 02*/2022, rilasciata dalla Generali Global Corporate & Commercial in data 07.01.2021, per le pubbliche Amministrazioni ed Enti equiparati in relazione a "Concessioni e/o Autorizzazioni per esecuzione opere civili, scavi e ripristini su strade e su aree Pubbliche in genere" - Polizza Master n. 311 – 000006053, stipulata dalla TIM S.P.A., con la compagnia GENERALI ITALIA S.P.A. Global Corporate & Commercial, con scadenza ore 24 del 31/12/2022, per Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro;*

VISTO quanto disposto nel D.M. 01.10.2013 "Decreto scavi" che disciplina le " specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo, per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali ricadenti sull'intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano" e " introduce una particolare disciplina tesa a favorire l'installazione delle infrastrutture digitali, attraverso metodologie di scavo a limitato impatto ambientale";

VISTA la **d.d. del Settore Tecnico della Provincia di Benevento n. 891/06 del 20/10/2014** *"Provvedimenti di rilascio di autorizzazioni e concessioni sulle aree provinciali. Decreto 1° ottobre 1994 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto: specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";*

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. " Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

VISTA la d.d. n. 891/06 del 20/10/2014 "Provvedimenti di rilascio di autorizzazioni e concessioni sulle aree provinciali. Decreto 1° ottobre 1994 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto: specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;

VISTO il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);
DATO ATTO:

- che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

VISTE

- ✓ le Deliberazioni del CP n.2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- ✓ la deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;

VISTA la deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;
VISTO Decreto n. il 73 del 14/12/2021 del Vice Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito al dirigente ing. Angelo Giordano l'incarico di dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture;
VISTO il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2013, che prevede l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi;

DETERMINA

1) **di rilasciare NULLA OSTA alla TIM S.P.A. - P.I. 00488410010** – Chief Oprations Office CO.OA./FOL BAS-CAM via Raffaele Mauri n. 201 Salerno, con sede Legale in MILANO alla Via Gaetano Negri, ad eseguire i lavori per opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico per la posa di cavo telefonico, nel COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA, sulla SP. 60 (Ex 53), ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche". Rif. Tim Prot. 148255 del 13/06/2022;
2) **di Dare Atto che il presente provvedimento:**
   - è soggetto a CANONE annuo da parte del CONCESSIONARIO per l'onere di occupazione permanente del sottosuolo, ai sensi della vigente normativa (Canone unico introdotto dalla legge n. 160/2019);
   - non costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori, in quanto l'autorizzazione e/o concessione dovrà essere rilasciata dal COMUME COMPETENTE, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.L.gs 285/92 e s.m.i., il quale dovrà far pervenire alla Provincia di Benevento copia dell'atto autorizzativo rilasciato;
3) **di dare Atto altresì che la TIM S.P.A.** ha stipulata con la Compagnia GENERALI ITALIA S.P.A. Global Corporate & Commercial, la Polizza Master n. 311/000006053 con scadenza ore 24 del 31/12/2022, per Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro;
4) **il presente provvedimento** è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

LAVORI	**Scavo**	**POZZETTI**	**Colonnina elettrica**		
	m. 23				
Art. 1	1) Le infrastrutture digitali dovranno essere installate nel rispetto di quanto disciplinato nel decreto legislativo del 30 aprile 1992, n 285 " Nuovo Codice della Strada", nel decreto del Presidente della Repubblica 196 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni relative alla regolarità e sicurezza della circolazione stradale ed alla tutela dell'infrastruttura stradale, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti che disciplinano la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali, nonché nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e e s.m.i. " Codice delle comunicazioni elettroniche"; 2) Le infrastrutture digitali dovranno essere installate conformemente agli elaborati grafici**,** allegati all'istanza di autorizzazione.				
Art. 2	**Il concessionario è tenuto a trasmettere prima dell'inizio dei lavori:** - **la data di INIZIO dei LAVORI** (almeno 10 giorni prima) in uno con i **dati della ditta esecutrice** delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.);				

	- **crono programma** temporale **dei lavori**; **Al termine dei lavori dovrà, altresì, trasmettere:** - **ULTIMAZIONE dei LAVORI con contestuale DICHIARAZIONE di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche;** - **Documentazione fotografica (composta da minimo 4 foto) a colori delle opere realizzate e l'ambiente circostante;**
Art. 3	**I lavori** dovranno avere **inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario**, **nella comunicazione di inizio dei lavori**. Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati.
Art. 4	Prima di **iniziare i lavori** il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione;
Art. 5	**Durante l'esecuzione dei lavori:** **- E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale** e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna; **- E' vietato interrompere e/o ostacolare** il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale; - **Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna**, conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002;
Art. 6	**I cavi** dovranno **occupare** il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori;
Art. 7	**il materiale non deve essere depositato sul piano viabile**, e non dove essere più utilizzato ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata.
Art. 8	**I Ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti** non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere;
Art. 9	**Posizionamento longitudinale e trasversale** **Metodologia di Scavo e Modalità di ripristino del piano viabile** **1) Le modalità di POSIZIONAMENTO e SCAVO dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni previste** dal Decreto 1° ottobre 2013 (specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali), sinteticamente rappresentati nelle allegate **Tabelle A e B;** **2) Le modalità di RIPRISTINO dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni previste** dal Decreto 1° ottobre 2013 (specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali), sinteticamente rappresentati nell'allegata **Tabella C ;** **3)** ***Nel caso in cui l'intervento di SCAVO E POSA INFRASTRUTTURE avvengano su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.***
Art. 10	**I pozzetti dovranno** essere ubicati, ove possibile, al di fuori della carreggiata stradale, nelle pertinenze della stessa in modo da non costituire insidia e pericolo per la circolazione stradale. I chiusini di detti pozzetti non dovranno presentare dislivelli (sottoposti o sovrapposti) rispetto al piano viabile ma dovranno essere tassativamente a livello, non sono consentite tolleranze in meno o in più rispetto al livello dello strato più superficiale del piano viabile (tappetino). Resta esclusivamente a carico del richiedente ogni conseguenze civile e penale per eventuali danni causati a terzi per la non corretta ubicazione e non conforme posa in opera dei pozzetti;

Art. 11	**<u>ALLOGGIAMENTO APPARATI TECNICI</u>** Devono essere posizionati fuori dalla sede stradale, devono essere opportunamente protetti secondo le disposizioni legislative vigenti, restando questo Ente indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose;
Art. 12	**<u>Nel caso di interventi su banchina stradale oltre il bordo bitumato della sede stradale</u>,** i ripristini dello scavo devono avvenire con adeguato terreno vegetale, posato a strati costipandolo adeguatamente. Inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare successivi cedimenti, anche mediante opere di sottoscarpa e/o terre armate. Le operazioni di scavo effettuate in corrispondenza dell'apparato radicale di alberature presenti lungo le strade dovranno prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti a preservare la stabilità delle piante al fine di non provocare indebolimento delle stesse ed effetti negativi sia per la sicurezza della circolazione stradale e per l'integrità della sede stradale. Nel caso in cui un sottoservizio sia posato ad una profondità inferiore a **1,50 m** e che la stessa banchina sia interessata dalla posa di una barriera di sicurezza stradale, gli oneri dello spostamento del sottoservizio saranno a carico della società gestore del sottoservizio stesso. Lo spostamento del sottoservizio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta della Provincia**;**
Art. 13	**<u>Nel caso di interventi su marciapiede oltre il bordo bitumato della sede stradale,</u>** il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente, allo stesso livello, a tutta la larghezza del marciapiede e per tutto il tratto interessato dai lavori;
Art. 14	**<u>Nel caso di utilizzo delle infrastrutture esistenti,</u>** dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune competente per territorio e/o dai gestori dei servizi;
Art. 15	**Il concessionario** è obbligato ad assicurare la **<u>manutenzione dei ripristini del piano viabile</u>**, previa comunicazione alla Provincia di Benevento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti oggetto della presente autorizzazione, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi interventi manutentivi, restano ad esclusivo carico del concessionario. Per qualsiasi cedimento od avallamento dovuto a cause imputabili ai lavori autorizzati, il **concessionario** è tenuto a ripristinarli a richiesta dai funzionari dell'Ente Provincia di Benevento;
Art. 16	**Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali autorizzazioni di legge ad altri Enti se previste;**
art. 17	**la concessione**, è rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi. Il concessionario terrà l'Amministrazione Provinciale. sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che dalla concessione potesse provenirle da terzi;
Art. 18	**L'Amministrazione Provinciale** si riserva di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedono, modifiche al tratto di strada, in corrispondenza delle opere oggetto di concessione, relativamente sia all'andamento plano-altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che il concessionario possa opporvisi;In tal caso **l'Ente Provincia** potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere. Il Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche, oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con modalità che saranno prescritte dalla **PROVINCIA DI BENEVENTO**, a suo insindacabile giudizio. In caso d'inadempienza totale o parziale, si provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario.
Art. 19	Quando i lavori comportano il restringimento della carreggiata ad una larghezza inferiore a m 5,60 occorre disciplinare il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi dell'art.42, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
Art. 20	*Nei centri abitati, il presente atto, costituisce parere favorevole per l'emissione dell'ordinanza da parte del comune competente, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" relativa alla regolamentazione del traffico veicolare nel tratto interessato ai lavori*
Art. 21	La concessione decade di validità se non verranno rispettati le prescrizioni riportate nel presente atto concessorio.
Art. 22	**<u>SANZIONI</u>** Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda all'osservanza delle normative in vigore attinente e conseguenti gli interventi da effettuare, che dovranno essere rispettate dal soggetto interessato, il quale in difetto, oltre ad incorrere a provvedimenti sanzionatori, sarà responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal non rispetto di tali normative. **Per le violazioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al DLgs 285 del 30.4.1992 "Nuovo codice della strada" da parte degli organi competenti.**

4) **di informare che il presente atto:**

1) dovrà essere custodito in cantiere per essere esibito ad ogni richiesta del personale addetti al controllo;
2) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Provincia nei tempi e modi di legge;

5) **l'indirizzo da utilizzare per l'invio di comunicazioni**:Pec: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

IL TECNICO
f.to Geom. Marcello Capobianco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)